

NEWS 314/2026: Adesione automatica alla Previdenza Complementare – Indicazioni operative per il settore edile e nuovo Modello TFR3

18 Settembre 2026

Facendo seguito alla nostra [NEWS ANCE Ragusa n. 237/2026 del 29 giugno 2026](#), relativa all'entrata in vigore, dal **1° luglio 2026**, del nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, si forniscono **ulteriori indicazioni operative** con specifico riferimento alle imprese edili e al **Fondo Pensione PREVEDI**.

IL NUOVO MODELLO TFR3

Con **Decreto interministeriale del 4 settembre 2026**, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito il nuovo **Modello TFR3**, destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato neoassunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.

Il Decreto dà attuazione all'**art. 8 del D. Lgs. n. 252/2005**, come modificato dall'art. 1, comma 204, della **Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)**, e disciplina lo strumento attraverso il quale il lavoratore esercita le proprie scelte in materia di destinazione del TFR e il datore di lavoro adempie ai relativi obblighi informativi.

Il Decreto e il Modello TFR3 sono disponibili sul [sito ufficiale del Ministero del Lavoro](#).

Il Ministero ha inoltre pubblicato uno specifico [approfondimento sul nuovo Modello TFR3](#).

ADESIONE AUTOMATICA: LE REGOLE PER IL SETTORE EDILE

Il nuovo regime interessa, in particolare:

- i lavoratori che iniziano **il primo rapporto di lavoro dipendente della propria vita dopo il 30 giugno 2026**;
- i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo tale data e che abbiano già conferito, in tutto o in parte, il TFR maturando a una forma di previdenza complementare, senza aver successivamente riscattato integralmente la relativa posizione.

Al momento della prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un'apposita informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul meccanismo dell'adesione automatica, sulla forma pensionistica destinataria dell'adesione e sulle diverse possibilità di scelta.

Per le imprese che applicano i CCNL dell'edilizia, assume particolare rilievo il **Fondo Pensione PREVEDI**, destinatario della contribuzione secondo le regole previste dalla contrattazione collettiva di settore.

Qualora il lavoratore al quale si applica il nuovo regime **non eserciti la propria scelta entro 60**

giorni dall'assunzione, si attiva il meccanismo di adesione automatica, di norma al Fondo PREVEDI, con **TFR + contributo percentuale a carico del lavoratore + contributo percentuale a carico dell'impresa + contributo contrattuale**.

COME SI COMPILA IL TFR3

Il Modello TFR3 consente innanzitutto di individuare la situazione del lavoratore, distinguendo tra:

1. **Lavoratore di prima assunzione**, cioè assunto dopo il 30 giugno 2026 per il primo rapporto di lavoro dipendente della propria vita;
2. **Lavoratore di successiva assunzione**, per il quale deve essere ulteriormente verificata l'esistenza di una posizione di previdenza complementare alimentata, totalmente o parzialmente, dal TFR.

Per i lavoratori di prima assunzione, con riferimento a PREVEDI, il TFR può essere conferito nelle misure previste dal Fondo (**18% oppure 100%**).

In caso di **conferimento automatico**, si attiva il versamento a PREVEDI del TFR nella percentuale scelta - o, in assenza di indicazione, nella misura del 100% - oltre al **contributo dell'1% a carico del lavoratore, all'1% a carico dell'impresa e al contributo contrattuale**.

È possibile anche il **conferimento esplicito**, indicando PREVEDI o un'altra forma pensionistica complementare. Qualora venga indicato espressamente PREVEDI, il contributo dell'1% a carico del lavoratore e quello dell'1% a carico dell'impresa non si attivano automaticamente, ma possono essere successivamente attivati attraverso l'apposito modulo PREVEDI di integrazione/variazione contributiva.

ESCLUSIONI ED ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL TFR3

È importante distinguere i casi di **esclusione dal meccanismo di adesione automatica** da quelli nei quali il lavoratore è anche **esonero dalla compilazione del TFR3**.

In particolare:

- i lavoratori **già occupati alla data del 30 giugno 2026** sono esclusi dall'adesione automatica e **non devono compilare il TFR3**;
- i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026 con **contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni**, oppure il cui rapporto cessa prima che siano trascorsi 60 giorni dall'assunzione, **non devono compilare il TFR3**;
- i lavoratori che iniziano un nuovo rapporto dopo il 30 giugno 2026 e **non risultano iscritti a una forma pensionistica complementare** sono esclusi dall'adesione automatica, ma **devono comunque compilare il TFR3**;
- analogamente, devono compilare il TFR3 i lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare ma **senza conferimento, totale o parziale, del TFR maturando**.

Si sottolinea, inoltre, che **l'esclusione dall'adesione automatica non comporta l'esclusione dal versamento del contributo contrattuale a PREVEDI**, che continua a seguire le regole stabilite dagli accordi delle Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria ed Edili-artigianato e dalle conseguenti direttive CNCE e PREVEDI.

Infine, qualora il lavoratore, al momento della nuova assunzione, abbia già in essere il conferimento parziale o totale del TFR alla previdenza complementare, **non può scegliere di mantenere il TFR in azienda**.

Le imprese associate sono invitate a prestare particolare attenzione, in occasione delle nuove assunzioni, alla verifica della posizione previdenziale del lavoratore, alla consegna dell'informativa prevista dalla normativa e alla corretta gestione del **Modello TFR3**.

Allegati

[NEWS_314_2026](#)

[Apri](#)